Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 240

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 18 ottobre 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 . Semestre L. 900 - Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*)
Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 agosto 1947, n. 1086.

Sistemazione della Villa nazionale di Stra.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 23 giugno 1938, n. 1110;

Visto il regolamento approvato con il regio decreto 8 giugno 1933, n. 889;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 781;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'Azienda autonoma per l'amministrazione del tenimento denominato « Villa nazionale di Stra », istituita con la legge 23 giugno 1938, n. 1110, è soppressa.

Art. 2.

L'amministrazione del suddetto tenimento è affidata, dal 1° luglio 1947, al Ministero della pubblica istruzione e, per esso, sarà esercitata dalla Soprintendenza ai monumenti di Venezia.

Art. 3.

I redditi e proventi di qualsiasi natura, derivanti dalla gestione della villa, compresi quelli relativi ai biglietti d'ingresso di cui al successivo art. 4, dovranno essere versati all'Erario, con imputazione agli appositi capitoli del bilancio delle entrate.

Il contributo di lire centomila annue a favore della predetta Azienda, di cui all'art. 5 della citata legge n. 1110, cesserà di essere somministrato dal 1° luglio 1947.

A partire dall'esercizio 1947-48 lo stanziamento del capitolo corrispondente al 153 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione dell'esercizio 1946-47 verrà aumento di L. 200.000.

Art. 4.

E' ammesso il pubblico alla visita del palazzo monumentale e dell'annesso parco. Per tali visite vengono istituiti i seguenti biglietti d'ingresso:

1) al palazzo . . . . L. 20
2) al parco . . . . » 12
3) comulativi per il palazzo ed il parco . . . . » 25

Art. 5.

Al personale di amministrazione e di custodia della villa sarà provveduto con l'assunzione di un avventizio di 2ª categoria e di cinque salariati giornalieri, da scegliersi tra il personale proveniente dalla cessata Azienda autonoma.

Gli stanziamenti, pertanto, corrispondenti ai capitoli 134 e 167 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, esercizio 1946-47, verranno rispettivamente aumentati, a partire dall'esercizio 1947-48, di L. 190.000 e L. 1.000.000.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a introdurre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Per coprire il disavanzo della gestione dell'Azienda fino al 30 giugno 1947, verrà stanziato sul capitolo 153 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, esercizio 1946-47, in aumento dello stanziamento già effettuato, la somma di L. 650.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1947
Atti del Governo, registro n. 13, *foglio n.* 60. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 settembre 1947, n. 1087.

Maggiorazione degli assegni familiari nel settore dell'assicurazione.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, sul perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori d'opera, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1938, n. 2233, e il regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, contenente norme integrative per la sua attuazione;

Vista la legge 6 agosto 1940, n. 1278, per la istituzione della Cassa unica degli assegni familiari;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, per la istituzione di assegni familiari supplementari di carovita, e per la normalizzazione di quelli ordinari;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 agosto 1945, n. 552, per l'aumento della misura degli assegni familiari supplementari di carovita;

Visto il regio decreto 20 maggio 1946, n. 369, per la determinazione del limite massimo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;

Visti i contratti collettivi concernenti norme integrative per la disciplina degli assegni familiari;

Visto il decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 479, contenente provvedimenti vari per gli assegni familiari;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La misura degli assegni familiari e dei relativi contributi previsti dalla tabella *E*, di cui al decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 479, è sostituita da quella stabilita dalla tabella allegato *E*, vistata d'ordine del Capo provvisorio dello Stato, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con effetto dall'inizio del primo periodo di paga successivo al 31 dicembre 1946.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, ai fini della modifica delle tabelle degli assegni familiari e dei relativi contributi.

Art. 2.

L'aumento degli assegni familiari, risultante dalla tabella allegata al presente decreto, sostituisce ad ogni effetto la indennità temporanea familiare, comunque denominata, e le successive modificazioni e conseguenti maggiorazioni della stessa, previste dai particolari accordi di categoria, già corrisposte direttamente a proprio carico dalle aziende.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 63. — VENTURA

TABELLA *E*.

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per l'assicurazione

(Imprese assicuratrici, agenti e sub-agenti di assicurazione)

A) ASSEGNI MENSILI

(Ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1:26, fermo restando il principio stabilito dall'art. 2, lettera *a*), n. 2, del contratto collettivo 22 luglio 1938).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie ed il marito invalido		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Funzionari, impiegati	182	884	195	884	117	884
Operai, guardie notturne e personale di fatica	130	884	130	884	78	884

B) CONTRIBUTI

(A carico delle aziende).

Misura: 32 % sulla retribuzione lorda.

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 settembre 1947, n. 1088.

Concessione di un assegno temporaneo di carovita ai ricevitori postali telegrafici in quiescenza ed altri provvedimenti riguardanti il personale delle ricevitorie postali telegrafiche.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Viste le leggi 18 ottobre 1942, nn. 1407 e 1408, per la costituzione degli istituti « Cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali telegrafici » e « Assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche »;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 591;

Visto l'art. 330 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Ai ricevitori postali telegrafici in quiescenza, aventi diritto ai sussidi mensili previsti dall'art. 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, raddoppiati ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 4 maggio 1946, numero 591, l'Istituto « Cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali telegrafici » corrisponde, in aggiunta ai sussidi anzidetti, un assegno temporaneo mensile di carovita nella misura di lire milleduecento.

Nei casi in cui il sussidio mensile è concesso, ai sensi del citato art. 22, a favore dei ricevitori in misura ridotta, o nei casi in cui il sussidio stesso è concesso a favore degli aventi diritto dei ricevitori, l'assegno di cui al precedente comma è attribuito in misura ridotta proporzionalmente all'aliquota adottata nella liquidazione del sussidio.

Art. 2.

I contributi mensili da versarsi all'Istituto cauzioni e quiescenza da tutti i ricevitori postali telegrafici a norma dell'art. 24, lettera *a*), della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, modificato col decreto legislativo luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 591, sono fissati nella misura di lire duecento per i ricevitori di prima classe, di lire centocinquanta per i ricevitori di seconda classe e di lire centotrenta per i ricevitori di terza classe.

I contributi a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui alle lettere *b*) e *c*) dello stesso art. 24, sono fissati rispettivamente in lire dodici milioni e lire novecentomila.

Art. 3.

L'art. 4 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 591, è sostituito dal seguente:

« Sono inscritti alle gestioni per l'educazione ed istruzione degli orfani e per le colonie estive tutti i ricevitori e gerenti postali-telegrafici e gli agenti rurali effettivi.

I contributi mensili da versarsi all'Istituto sono fissati nella misura di lire cinquanta per i ricevitori o gerenti di prima classe; lire quarantacinque per i ricevitori e gerenti di seconda classe; lire trenta per i ricevitori e gerenti di terza classe; lire venticinque per gli agenti rurali effettivi ».

Art. 4.

L'art. 5 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 591, è sostituito dal seguente:

« Sono inscritti alla gestione sussidi tutti gli agenti rurali effettivi.

Il contributo mensile da essi dovuto all'Istituto è fissato il lire venticinque.

Il contributo annuo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, previsto dall'art. 330, comma terzo, del Codice postale e delle telecomunicazioni è fissato in lire un milione.

Il sussidio mensile da corrispondersi dopo il trentesimo giorno d'assenza per malattia è fissato nella misura corrispondente alla metà del trattamento mensile spettante all'agente, risultante dalla retribuzione e dall'indennità di carovita ».

Art. 5.

I contributi a carico del personale delle ricevitorie indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 4, possono essere modificati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni d'intesa col Ministro per il tesoro, su proposta del presidente dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali telegrafici, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo.

Art. 6.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — MERLIN — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1947
Atti del Governo, registro n. 13, *foglio n.* 65. — VENTURA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 settembre 1947, n. 1089.

Maggiorazione del 50 % degli assegni familiari per i figli nei settori del commercio e delle professioni e arti.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, sul perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori d'opera, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1938, n. 2233, e il regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, contenente norme integrative per la sua attuazione;

Vista la legge 6 agosto 1940, n. 1278, per la istituzione della Cassa unica degli assegni famigliari e il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 agosto 1945, n. 552, per l'aumento della misura degli assegni familiari supplementari di carovita;

Visto il regio decreto 20 maggio 1946, n. 369, per la determinazione del limite massimo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;

Visti i contratti collettivi concernenti norme integrative per la disciplina degli assegni familiari;

Visto il decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 479, contenente provvedimenti vari per gli assegni familiari;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, per la corresponsione della indennità di caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 469, per l'adeguamento degli assegni familiari nei settori del commercio e delle professioni e arti;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dall'inizio del primo periodo di paga successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, la misura degli assegni familiari e dei relativi contributi risultante dalle tabelle *C* e *G* allegate al decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 469, è sostituita da quella stabilita dalle tabelle *C* e *G* allegate al presente decreto, vistate d'ordine del Capo provvisorio dello Stato, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

La misura degli assegni familiari e dei relativi contributi di cui alle tabelle allegate *C* e *G* è comprensiva degli assegni familiari di caropane e dei relativi contributi stabiliti dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e 16 luglio 1947, n. 770.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1947
Atti del Governo, registro n. 13, *foglio n.* 64. — VENTURA

TABELLA C.

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per il commercio

A) ASSEGNI MENSILI

(Ragguagliabili a giornata e a quindicina, secondo il rapporto di 1:26 e di 1:2 rispettivamente, ed a settimana moltiplicando l'assegno giornaliero per sei, fermo restando, qualora il rapporto di lavoro sia di durata inferiore al mese, che non si può superare in ogni caso e proporzionalmente, l'importo dell'assegno mensile, quindicinale o settimanale, e che per i turnisti e gli avventizi devono essere corrisposti tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di effettiva presenza al lavoro, senza però superare per ciascun mese l'importo dell'assegno mensile).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie ed il marito invalido		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Operai	156	1.144	130	962	65	832
Impiegati	234	1.144	182	962	104	832

B) CONTRIBUTI

(A carico del datore di lavoro).

Misura: 28,30 % sulla retribuzione lorda.

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

TABELLA G.

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per le professioni ed arti

A) ASSEGNI MENSILI

(Ragguagliabili a giornata e a quindicina secondo il rapporto di 1:26 e di 1:2 rispettivamente ed a settimana moltiplicando l'assegno giornaliero per sei, fermo restando, qualora il rapporto di lavoro sia di durata inferiore al mese, che non si può superare in ogni caso e proporzionalmente l'importo dell'assegno mensile, quindicinale e settimanale).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie ed il marito invalido		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Operai	156	1.144	130	962	65	832
Impiegati	234	1.144	182	962	104	832

B) CONTRIBUTO

(A carico del datore di lavoro).

Misura: 28,30 % sulla retribuzione lorda.

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 giugno 1947, n. 1090.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore missionarie del Sacro Costato e di Maria SS.ma Addolorata, con Casa generalizia in Gravina di Puglia (Bari).

N. 1090. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 giugno 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore missionarie del Sacro Costato e di Maria SS.ma Addolorata, con Casa generalizia in Gravina di Puglia (Bari), e l'Istituto stesso viene autorizzato ad accettare la donazione disposta da Rosa Nardone, consistente in mobili ed immobili gravati di usufrutto, vita natural durante, a favore della disponente, del valore di unmilioneduecentotremiladodici (L. 1.203.012).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 luglio 1947, n. 1091.

Erezione in ente morale della Biblioteca « Antoniana » con sede in Ischia (Napoli).

N. 1091. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Biblioteca « Antoniana » con sede in Ischia (Napoli) viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1947

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1947.

Disciplina dell'uso degli attrezzi e reti da pesca nelle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con il regio decreto 22 novembre 1914, numero 1486;

Visto l'art. 50 del regolamento per l'esercizio della pesca, approvato con regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1647;

Ritenuta la opportunità di disciplinare l'uso degli attrezzi da pesca nelle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia;

Sentito lo Stabilimento ittiogenico di Brescia ed il Consorzio per la tutela della pesca nell'Emilia e quello lombardo;

Decreta:

Per l'esercizio della pesca nelle acque dolci delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia è consentito l'uso delle reti, degli attrezzi e degli ordigni da pesca sotto elencati, aventi le caratteristiche e con le modalità e limitazioni per ciascuno di essi specificate, salvo in ogni caso l'osservanza delle norme di carattere generale vigenti.

ELENCHI DEGLI ATTREZZI DA PESCA.

ZONE DI PIANURA.

1. — *Canna o lenza* (con o senza mulinello), con cucchiaio e con esca viva o finta.

2. — *Tirlindana.*

3. — *Quadratello o bilancetta.* — (Rete di forma quadrata sostenuta da due archi incrociati e da una pertica rigida). Lato massimo della rete m. 2, lato minimo della maglia mm. 10.

4. — *Bilancia a mano ed a carrucola.* — Lato massimo della rete m. 4, lato minimo della maglia mm. 15.

5. — *Bilancione a mano ed a carrucola.* — Lato massimo della rete m. 15, lato minimo della maglia mm. 25. Proibita dal 1° maggio al 30 giugno. Nella provincia di Ferrara è permesso l'uso del bilancione recante nel centro un quadrato di rete di metri uno di lato con maglia di misura non inferiore a mm. 15.

6. — *Tratta armata - Rivale - Strusa.* — (Rete mobile verticale, rettangolare di un sòlo telo, munita di piombi e di galleggianti, fissata alla estremità a due pali, od aste di sostegno che servono a trascinarla lungo il corso d'acqua). Lunghezza massima della rete m. 5, altezza massima m. 1,50, lato minimo della maglia mm. 20. Proibita dal 15 maggio al 31 agosto (permesso l'uso solo nelle acque correnti esclusi quindi le lanche, le gore, le mortizze, le pozze, i bracci morti dei fiumi, ecc.).

7. — *Filare tramagliato o tremaglio.* — (Rete fissa, verticale, rettangolare, a mantello con piombi e galleggianti, costituita da tre reti, due esterne (armatura o mantello) a maglie più grandi, ed una intermedia (rendina) a maglie più strette). Lunghezza massima m. 25, lato minimo della maglia della rendina mm. 20. Vietata dal 15 maggio al 31 agosto (vietata nelle pozze e gore).

8. — *Bertovello o bigullo.* — (Rete conica sorretta da cerchi, composta da due o più imbuti rientranti l'uno nell'altro). Diametro massimo della bocca m. 1,50, lato minimo della maglia mm. 20. Proibita dal 15 maggio al 1° ottobre.

9. — *Sparviero o jazzo.* — (Rete circolare). Diametro massimo della rete m. 4, lato minimo della maglia mm. 20. Proibita dal 15 maggio al 31 agosto.

10. — *Nassa.* — (Gabbia di vimini di forma conica, con apertura imbutiforme). Distanza fra vimini mm. 15. Permessa solo per la pesca delle anguille.

11. — *Guada, sburlon, ligorsa, vangaiola, buson, ecc.* — (Rete conica montata su armatura rotonda o triangolare, munita di manico). Lunghezza del lato strisciante m. 0,70, lato minimo della maglia mm. 20. Poibita dal 1° al 30 giugno e durante le torbide.

12. — *Guadino.* — (Piccola rete di forma della guada per ausilio della pesca con la canna, tirlindana e bilancia).

ZONA MONTANA
(al disopra di 400 metri s/m).

1. — *Canna.* — Lenza con o senza molinello, con cucchiaio e con esca viva o finta, provvista di uno o più ami.

2. — *Bilancetta o bilancino.* — (Rete quadrata montata su bacchette di legno o metalliche). Lato massimo della rete m. 1, lato minimo della maglia mm. 15. Proibita dal 15 ottobre al 15 gennaio.

3. — *Tremaglio per trota.* — (Rete fissa verticale, rettangolare, a mantello con piombi e galleggianti, costituita da tre reti: due esterne — armatura o mantello — a maglie più grandi, ed una intermedia — rendina). Lunghezza massima m. 15; altezza massima del mantello m. 1,30, lato minimo della maglia della rendina mm. 20. Vietata dal 15 ottobre al 25 aprile.

4. — *Sparviero o jazzo.* — (Rete circolare con piombi che si chiude a forma di ombrello). Diametro massimo m. 4, lato minimo della maglia mm. 20. Vietato dal 15 ottobre al 15 aprile.

5. — *Bertovello.* — (Rete conica sorretta da cerchi composta da due o più imbuti rientranti uno nell'altro). Diametro della bocca m. 1, lato minimo della maglia mm. 20. Vietato dal 1° ottobre al 15 gennaio e dal 1° al 30 giugno.

6. — *Nassa di vimini.* — (Specie di gabbia conica con apertura imbutiforme). Distanza minima tra i vimini mm. 15.

7. — *Guada, sburlon, rigosa, najamola, ruson.* — (Rete conica montata su armatura rotonda o triangolare, munita di manico). Lunghezza del lato strisciante m. 0,70, lato minimo della maglia mm. 20. Vietata dal 15 ottobre al 15 gennaio e durante le torbide.

8. — *Guadino.* — (Per sussidio nella pesca con la canna, tirlindana e bilancia).

ATTREZZI PERMESSI SOLO NEL FIUME PO.

1. — *Bilancione a mano ed a carrucola.* — Lato massimo della rete m. 20, lato minimo della maglia mm. 25. E' permessa al centro della rete l'applicazione di una pezza di m. 1 di lato. Proibita dal 15 maggio al 30 giugno.

2. — *Strusa o rivale o tratta armata.* — (Rete mobile, verticale, rettangolare ad un solo telo, munita di piombi e di galleggianti, fissata all'estremità da due pali od aste di sostegno che servono a trascinarla lungo il corso d'acqua). Lunghezza massima della rete m. 60, altezza massima m. 1,60, lato minimo della maglia mm. 20. Proibita dal 15 maggio al 31 luglio (da usarsi soltanto nelle acque correnti, esclusi quindi le lanche, le mortizze, le pozze, i bracci morti, con due barche al massimo). E' altresì vietato l'uso di forche, pertiche ferrose od altro mezzo atto a percuotere il fondo od a trattenervi contro la fune del piede.

3. — *Maggiora.* — (Rete a mantello affine al tramaglio con due soli reti una a maglia larga ed una fina). Lunghezza massima della rete m. 100, lato minimo della redina mm. 100. Permessa per la pesca dello storione.

4. — *Tremaglio o filare tramagliato.* — (Rete fissa, verticale, rettangolare, a mantello, con piombi e galleggianti, costituita da tre reti: due esterne (armatura o mantello a maglia ampia) e una intermedia (redina) a maglia più stretta). Lunghezza massima m. 30, lato minimo della maglia della redina mm. 20. Vietato dal 1° al 31 gennaio. E' vietato il tiro a strascico, ed il ricupero della rete deve essere fatto da uno dei capi. E' altresì inibito l'uso nelle pozze o gore.

5. — *Sparviero o jazzo.* — (Rete circolare munita di inganno e piombi alla circonferenza). Lato minimo della maglia mm. 20. Proibita dal 1° maggio al 31 luglio.

6. — *Nassa.* — (Gabbia di vimini a forma conica con apertura imbutiforme). Distanza fra i vimini mm. 10. Permessa tutto l'anno.

7. — *Legorsa da posta.* — (Rete conica montata su due aste incrociate, fermate sul fondo da una fune, con manico). Larghezza dell'imboccatura m. 3,50, lato minimo della maglia mm. 30. Proibita dal 1° al 30 giugno e durante le torbide.

Le disposizioni di cui al presente decreto sono estese anche al tratto di fiume Po scorrente nella provincia di Mantova, che forma confine con la provincia di Reggio Emilia.

E' abrogata ogni altra disposizione contraria a quella del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1947

Il Ministro: SEGNI

(4370)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1947.

Composizione del Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1947.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Vista la modificazione apportata all'art. 9 del regio decreto-legge citato con la legge di conversione 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il regio decreto 26 agosto 1927, n. 1669, che modifica lo statuto dell'Associazione suddetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, convertito nella legge 2 giugno 1936, n. 1318, col quale sono state apportate modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione citata;

Viste le designazioni fatte dai Ministeri competenti e dalla Confederazione generale dell'industria italiana;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per l'anno 1947, è composto come segue:

Croce gr. uff. dott. Paolino, sindaco effettivo, in rappresentante del Ministero del tesoro;

Bellotti comm. dott. Antonio, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Fadda dott. Francesco, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Cioli dott. Lionello, sindaco effettivo, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Carlizzi dott. Tommaso, sindaco effettivo, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Nervi avv. Giuseppe, sindaco supplente, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Befani dott. Giuseppe, sindaco supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per l'industria e il commercio
TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 9, foglio n. 68. — LA MICELA

(4376)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1947.

Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Conegliano e Motta di Livenza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, recante norme per la esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esiste una eccezionale deficienza di alloggi;

Ritenuto che nei comuni di Conegliano e Motta di Livenza esiste una eccezionale deficienza di alloggi per effetto di distruzioni belliche o di requisizioni;

Considerato che nei predetti Comuni venne istituito, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, il Commissariato governativo per gli alloggi il cui funzionamento è stato prorogato in virtù dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 548;

Decreta:

Le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, sono applicabili nei comuni di Conegliano e Motta di Livenza.

Il presente decreto avrà esecuzione dal giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1947

p. *Il Ministro*: MARAZZA

(4369)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1947.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 542, col quale venne autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1947-1948 fino alla formale approvazione di esso e non oltre il 30 settembre 1947;

Visti i relativi schemi legislativi, comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 1947 e 20 giugno 1947 nonchè la nota di variazione, presentata alla Presidenza medesima il 20 giugno 1947;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1947, numero 273582, con il quale venne autorizzata l'emissione dei buoni ordinari al portatore e nominativi con scadenza da 1 a 12 mesi, a decorrere dal 1° luglio 1947 al 30 settembre 1947;

Visto il decreto Ministeriale 20 settembre 1947, numero 274210, col quale sono stati variati i saggi degli interessi sui buoni ordinari del Tesoro a decorrere dal 21 settembre 1947;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 807, col quale è stato prorogato al 31 dicembre 1947 il termine stabilito con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 542, per l'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1947-1948;

Decreta:

Ferme restando le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 4 e 5 del decreto n. 273582 del 14 agosto 1947, è autorizzata la emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da 1 a 12 mesi, a decorrere dal 1° ottobre 1947 al 31 dicembre 1947 ed ai saggi degli interessi di cui al decreto Ministeriale 20 settembre 1947, n. 274210.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 settembre 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1947
Registro Tesoro n. 8, foglio n. 268. — INGARRICA

(4378)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di abilitazione all'esercizio professionale

Il dott. Massarenti Vittorio fu Pilade, nato a Bologna il 28 giugno 1914, residente a Bologna, in via Farini n. 25, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo conseguito nella sessione dell'anno 1940 e rilasciato il 28 ottobre 1940.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 50 e 71 del regolamento 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando l'eventuale possessore del diploma smarrito a consegnarlo a questo Ministero (Direzione generale della istruzione superiore).

(4350)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e di uccellagione nella zona venatoria di Incisa Scapaccino (Asti)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49 è vietato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, nella zona di Incisa Scapaccino (Asti), della estensione di ettari 300 circa, delimitata da una linea di confine così tracciata:

da Madonna Incisa strada provinciale per Cortiglione; strada comunale da Cortiglione a Vinchio; strada provinciale Vinchio - Vaglio Serra; strada comunale Vaglio Serra - Madonna Incisa.

(4330)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio al patrimonio dello Stato di un relitto di terreno in comune di Meduna di Livenza

Con decreto Ministeriale 11 agosto 1947, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato del relitto di terreno in comune di Meduna di Livenza, individuato nel catasto del Comune stesso, foglio VII Quartarezza, mappali 119, 120, 116/*a*, delle rispettive estensioni di ettari 0.15.20; 0.12.10; 0.05.60 ed indicato nello schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(4359)

CONCORSI

MINISTERO DEL TESORO

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Diari delle prove scritte dei concorsi nei ruoli del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, riservati ai reduci.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i propri decreti in data 5 aprile 1947, con i quali sono stati banditi i seguenti concorsi per esami, riservati ai reduci:

a) per 45 posti di vice segretario in prova nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *A*);

b) per 20 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *C*);

c) per 60 posti di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *B*);

d) per 35 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *C*);

Ritenuto che nei cennati decreti venne fatta riserva di stabilire le date delle prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte del concorso per esami a 45 posti di vice segretario in prova nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *A*), riservato ai reduci, sono stabilite per i giorni 23, 24 e 25 ottobre 1947.

Art. 2.

Le prove scritte del concorso per esami a 20 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *C*), riservato ai reduci, sono stabilite per i giorni 27 e 28 ottobre 1947.

Art. 3.

Le prove scritte del concorso per esami a 60 posti di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *B*), riservato ai reduci, sono stabilite per i giorni 5, 6 e 7 novembre 1947.

Art. 4.

Le prove scritte del concorso per esami a 35 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *C*), riservato ai reduci, sono stabilite per i giorni 10 e 11 novembre 1947.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 settembre 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1947
Registro Tesoro n. 8, foglio n. 261.

(4403)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.